

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 422

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANDIOTO, CALVI, CAPPUZZO
e GRASSI BERTAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività
notarile per i notai ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione non rappresenta un mezzo di elargizione di benefici, nè un privilegio, nè un premio ma soltanto il doveroso riconoscimento a favore di chi per motivi bellici ha perso i migliori anni della sua vita per l'ingresso in professione.

D'altra parte il riconoscimento va a quelle poche unità superstiti, essendosi il loro numero notevolmente assottigliato per il naturale decorso del tempo; non comporta maggiori oneri per la Cassa nazionale del Notariato, che anzi dalla ulteriore permanenza in servizio riceve ancora notevoli introiti dall'anziano notaio; non comporta oneri per l'Erario dello Stato, che, dall'eser-

cizio attivo continua a prelevare IRPEF ed IVA sul reddito professionale; non danneggia, infine, la classe notarile essendovi una vacanza media annuale di oltre 2300 posti destinata ad aumentare nei prossimi anni che vedono andare in quiescenza i notai dei concorsi del dopo guerra: concorsi che, come è noto, avevano avuto una battuta di arresto di circa 10 anni.

La permanenza ulteriore dei notai ex combattenti nell'esercizio delle funzioni notarili è in sostanza un parziale rimedio alla limitazione posta dalla legge 6 agosto 1926, n. 1365, e dal susseguente regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rispetto alla previgente legislazione per la quale il notaio era nominato tale a vita.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passando all'analisi del provvedimento, l'unico articolo di cui esso consta prevede quindi la facoltà del notaio ex combattente di poter rimanere in esercizio per un massimo di altri cinque anni di età dopo il settantacinquesimo, dettando anche norme regolamentari per la pratica attuazio-

ne. A riguardo si è ritenuto di precisare che la continuazione dell'esercizio avverrà nella stessa sede ove il notaio esercita al compimento del settantacinquesimo anno di età, anche in soprannumero, per eliminare in partenza equivoci e situazioni abnormi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A modifica delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed all'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, i notai ex combattenti hanno facoltà di continuare, a domanda, l'esercizio delle funzioni notarili per un numero di anni pari a quello delle campagne di guerra loro riconosciute e comunque non oltre il compimento dell'ottantesimo anno di età.

2. I notai ex combattenti già dispensati alla data di entrata in vigore della presente legge per limiti di età, con esclusione di qualunque altra causa di cessazione, sono, a domanda, riammessi nell'esercizio delle funzioni notarili per un numero di anni pari a quello delle campagne di guerra loro riconosciute, detratto quello trascorso in quiescenza, e comunque non oltre il compimento dell'ottantesimo anno di età e sempre che - alla data di entrata in vigore della presente legge - non abbiano superato il settantasettesimo anno di età e si trovino nelle condizioni necessarie per la nomina a notaio;

3. Nel caso di riammissione di cui al comma 2, il trattamento pensionistico, se goduto, rimane sospeso durante l'esercizio delle funzioni notarili, e viene nuovamente determinato al momento della cessazione, restando esclusa la riliquidazione dell'indennità di cessazione, se già percepita.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la domanda deve essere inoltrata, tramite la procura della Repubblica competente per territorio della sede del notaio, al Ministro di grazia e giustizia, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'esercizio delle funzioni notarili proseguirà nella stessa sede occupata al compimento del settantacinquesimo anno di età, anche se in soprannumero.

6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.